

BStGer BB.2010.33 vom 12. Juli 2010

Bundesstrafgericht, 2010-07-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BB.2010.33

FR: TPF BB.2010.33 du 12 juillet 2010

IT: TPF BB.2010.33 del 12 luglio 2010

Regeste

Dissequestro (art. 65 PP).

Erwägungen

E. 1.1

Giusta i combinati disposti degli artt. 214 cpv. 1 e 216 della legge federale sulla procedura penale del 15 giugno 1934 (PP, RS 312.0) le operazioni e le omissioni del Giudice istruttore federale possono essere impugnate con reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1, 131 II 571 consid. 1).

E. 1.2

Il ricorso contro un atto del giudice istruttore dev'essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP). Nella fattispecie, la decisione impugnata datata 27 aprile 2010 è stata ricevuta dal MPC il giorno successivo. Il reclamo, introdotto in data

E. 1.3

Il diritto di reclamo spetta alle parti e a qualunque persona cui l'operazione o l'omissione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2 PP applicabile giusta il rinvio dell'art. 30 della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 [LTPF, RS 173.71]). La legittimazione ricorsuale del MPC,

- 5 -

parte nella procedura penale per effetto dell'art. 34 PP e destinatario della decisione impugnata, è senz'altro data.

E. 1.4

Il potere d'apprezzamento della I Corte dei reclami penali varia secondo la natura dei litigi che le sono sottoposti. Nell'ambito delle misure coercitive, quali il sequestro, il Tribunale penale federale dispone di un libero potere d'apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 1S.13/2005 del 22 aprile 2005, consid. 4; sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.48 del 12 gennaio 2006, consid. 2).

2. Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituiscono misure processuali provvisoriale volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell'inchiesta (art. 65 PP); parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti

presumibilmente a confisca ai sensi degli artt. 69 seg. CP (v. art. 59 vCP: sentenza del Tribunale federale 1S.2/2004 del

E. 3

maggio 2010, risulta pertanto tempestivo.

E. 6

agosto 2004, consid. 2.2; DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti ivi citati). Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che occorre salvaguardare agli incumbenti dell'autorità inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, 6a ediz., Basilea 2005, pag. 341 n. 3; PIQUEREZ, *Traité de procédure pénale suisse*, 2a ediz., Ginevra – Zurigo – Basilea 2006, n. 914).

Nelle fasi iniziali dell'inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. L'indizio di reato deve però concretizzarsi e rafforzarsi nel corso del procedimento in modo che "la prospettiva di una condanna deve sembrare viepiù fortemente verosimile" (cfr. sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.3; TPF BB.2006.16 del 24 luglio 2006, consid. 2.1 e riferimenti ivi citati); le esigenze poste all'intensificazione dell'indizio di reato man mano che aumenta la durata del provvedimento coercitivo non devono tuttavia essere eccessive (TPF 2006 269 consid. 2.2). Adita con un reclamo, la I Corte dei reclami penali non può statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi ad esaminare l'ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e 7d pag. 328). Secondo costante giurisprudenza, fintanto che sussiste una possibilità di confisca, l'interesse pubblico impone di mantenere

- 6 -

il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 pag. 97, 102).

3. Giusta l'art. 218 PP il reclamo non sospende l'esecuzione della disposizione impugnata se non nel caso in cui la Corte dei reclami penali o il suo presidente lo ordini. Nelle fattispecie, il MPC ha rinunciato a richiedere la pronuncia dell'effetto sospensivo al suo reclamo del 3 maggio 2010 (v. act. 1 ad. 2 pag. 7), sospensione peraltro non ordinata dallo scrivente Tribunale.

Facendo seguito ad una richiesta formulata dal patrocinatore dei resistenti, con scritto del 12 maggio 2010, constatata la suddetta rinuncia a richiedere la concessione dell'effetto sospensivo al reclamo, l'UGIF ha manifestato la propria volontà di mantenere il sequestro in oggetto fino alla pronuncia della scrivente autorità, concedendo nel contempo l'effetto sospensivo al gravame (v. act. 4). Ora, come rettamente indicato da B. e dalla A. SRL nelle loro osservazioni del 25 maggio 2010 (v. act. 6 ad. 2 pag. 6) e riconosciuto dal MPC stesso nella sua replica del 7 giugno seguente (v. act. 7 ad. 2 pag. 3), l'UGIF non può motu proprio modificare una sua decisione nel frattempo impugnata, di modo che la posizione assunta da

quest'ultimo è contraria alla legge. Si rammenta di transenna che l'atto dell'UGIF del 12 maggio 2010, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, non costituisce una nuova decisione impugnabile ex art. 214 e segg. PP ma una "semplice" missiva di carattere informativo all'intenzione delle parti.

Giova inoltre rilevare come la reclamante ha pure espressamente sottolineato di nutrire perplessità quanto alla legittimità, sotto il profilo della proporzionalità, di un sequestro di valori patrimoniali che si protrae da tempo considerevole (circa tre anni e mezzo) in mancanza pressoché totale di misure istruttorie da parte dell'UGIF (v. act. 1 ad. 2 pag. 7). Essa ha poi espressamente affermato che i resistenti, contestando la presa di posizione dell'UGIF del 12 maggio 2010, avrebbero potuto senz'altro ottenere il legittimo immediato sblocco dei loro averi (v. act. 8 ad. 2 pag. 3).

Alla luce di tutto quanto testé esposto e del principio dell'economia processuale, non è pertanto necessario pronunciarsi sulle argomentazioni (presunta violazione del suo diritto di essere sentito) sviluppate dal MPC nel suo gravame del 3 maggio 2010.

Di conseguenza, tutti i valori patrimoniali sequestrati detenuti sul conto bancario n. 1 presso la banca C. intestato a B., nonché sulla relazione bancaria n. 2 presso la banca D. SA ed intestato alla A. SRL vanno dissequestrati.

- 7 -

4. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto. Giusta l'art. 245 cpv. 1 PP alle spese e indennità nella procedura giudiziaria sono applicabili per analogia gli art. 62-68 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).

Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF); al MPC non possono comunque essere addossate tali spese (art. 66 cpv. 4 LTF). Visto l'esito del reclamo, ai resistenti, che si sono avvalsi del patrocinio di un legale, vanno riconosciute adeguate indennità per ripetibili (art. 68 LTF). Secondo l'art. 68 cpv. 1 LTF, statuendo sulla contestazione, il Tribunale decide se e in quale misura le spese della parte vincente devono essere sostenute da quella soccombente. Se la sentenza dà ragione alla parte resistente, le spese indispensabili causate dalla contestazione gli devono essere rimborsate; in concreto è applicabile il Regolamento del 26 settembre 2006 sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale (RS 173.711.31). Giusta il suo art. 3 cpv. 2, se entro l'udienza finale il patrocinatore non fa pervenire la sua nota delle spese, l'onorario è fissato secondo il libero apprezzamento del Tribunale. Nelle procedure davanti alla I Corte dei reclami penali, la data della decisione fa stato e sostituisce quella della chiusura dei dibattimenti. Tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causato dalla presente causa, in concreto ai resistenti è assegnata un'indennità forfetaria di Fr. 1'000.-- cadauno a titolo di ripetibili, da porre a carico del MPC. Al contrario, all'UGIF non sono accordate spese ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

- 8 -

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.